

Ai procedimenti di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare né gli istituti dell'astensione e della ricusazione - sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022

Alla cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare, per cui è sufficiente il solo rispetto del quorum per l'adozione della.... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022

Alla cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare, per cui è sufficiente il solo rispetto del quorum per l'adozione della delibera; peraltro, la legge professionale forense prevede gli istituti dell'astensione e della ricusazione per i soli procedimenti disciplinari, che hanno struttura giudiziale (rectius: giustiziale) e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'albo, che hanno natura amministrativa, e in cui l'eventuale difetto di obiettività di un membro del COA è denunciabile al CNF non quale autonoma ragione di censura, ma quale sintomo di eccesso di potere nella decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022